

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0029/2021

Napoli 31 maggio 2021

OGGETTO: Le principali novità previste dal “Decreto Sostegni – bis”: cenni principali.

Come noto, il “**Decreto Sostegni-bis**” (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al **30 giugno 2021** il termine “finale” di sospensione dell'attività di riscossione.

Di seguito si analizzeranno le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “**Decreto Sostegni-bis**”.

PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO.

Differimento al **30 giugno 2021** del termine di **sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento**¹ affidati all'Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020² al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **31 luglio 2021** (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il **2 agosto** in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).

SOSPENSIONE, ATTIVITA' DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI.

Sospensione fino al **30 giugno 2021** delle attività di **notifica** di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle **procedure di riscossione, cautelari ed esecutive**, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

¹ Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

² Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020**.

Sono altresì sospesi fino al **30 giugno** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (**19/5/2020**), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal **1° luglio 2021**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

RATEIZZAZIONI.

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso **dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021**. Queste rate devono essere versate comunque entro il **31 luglio 2021**.

Per i **piani di dilazione** già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al **31 dicembre 2021**³, la **decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, **invece delle cinque rate ordinariamente previste**.

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EX ART. 48 BIS DEL DPR N. 602/1973) SUPERIORI AD € 5.000,00.

Sospensione dall'8 marzo 2020 al **30 giugno 2021** delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48 bis del DPR 602/1973**, prima di di-

³ Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere **dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore ad € **100.000**, in deroga alla soglia di € **60.000** prevista dall'art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973

Entro il **31 dicembre 2021**, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una **nuova richiesta di dilazione** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

La possibilità di ottenere una nuova rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute, è applicabile anche in caso di decadenza dalla c.d. "rottamazione-ter" e dal c.d. "saldo e stralcio" a causa del mancato pagamento delle rate previste nel 2019.

sporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila Euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE-TER.

Il Decreto Sostegni-bis non ha infine apportato alcuna modifica in riferimento a quanto già previsto dal “Decreto Sostegni” per le rate della rottamazione-ter in scadenza nel 2020 e nel 2021.

In dettaglio, **in riferimento alla scadenza delle rate 2020 non ancora versate, per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019**, il termine “ultimo” per pagare tutte le **rate in scadenza nel 2020** è differito al **31 luglio 2021**.

Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della “Rottamazione-ter” che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.

In riferimento alla scadenza delle rate 2021, per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le **rate in scadenza nel 2021** è differito al **30 novembre**.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni” dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Si osservi infine che se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.

La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Per la consultazione sulle principali misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, si consultino le FAQ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione allegate alla presente.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



Allegati:

- FAQ Agenzia delle Entrate Riscossione.



CONSULTA LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLE MISURE INTRODOTTE IN MATERIA DI RISCOSSIONE DAI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19

FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ n. 2

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al **30 giugno 2021**. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia **entro il 31 luglio 2021** (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il **2 agosto** in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).

FAQ n. 3

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 luglio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il **31 luglio 2021**.

FAQ n. 4

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021)?

No. Nel periodo di sospensione - dall'8 marzo 2020 al **30 giugno 2021** - Agenzia delle entrate-Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

FAQ n. 5

Ho una cartella notificata ante 2010 di importo residuo inferiore a 5 mila euro. Cosa prevede il "Decreto Sostegni" per lo stralcio?

Trattandosi di una cartella riferita a carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, di importo residuo inferiore a 5 mila euro, la riscossione della stessa è sospesa.

A tale riguardo, le modalità e le date dell'annullamento saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "Decreto Sostegni".

FAQ n. 6

Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento delle rate in scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"?

Il "Decreto Sostegni", pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell'originario piano di "Rottamazione-ter" (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e "Saldo e stralcio" (31 marzo e 31 luglio), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici della misura agevolativa:

- il 31 luglio 2021 è il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020); possono usufruirne solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell'anno 2019;
 - il 30 novembre 2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono usufruirne solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020.
-

FAQ n. 7

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" effettuati nei 5 giorni successivi ai nuovi termini?

Sì. Il "Decreto Sostegni" considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021)

Anche per le rate dell'anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

FAQ n. 8

Non ho pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Sì. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione-ter" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019. Il "Decreto Ristori" ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della "prima Rottamazione" (DL n. 193/2016) e della "Rottamazione-bis" (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

FAQ n. 9

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza dall'8 marzo 2020 al **30 giugno 2021 è sospeso**. Queste rate devono essere versate comunque entro il **31 luglio 2021**. Mantengono invece l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 30 giugno 2021.

FAQ n. 10

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

FAQ n. 11

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8 marzo 2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31 luglio 2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il "Decreto Rilancio" ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il "Decreto Ristori" ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

FAQ n. 12

Sono state introdotte delle agevolazioni per la presentazione delle richieste di rateizzazione?

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il "Decreto Ristori" prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a **100 mila** euro, in deroga alla soglia di **60 mila** euro prevista dall'art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

FAQ n. 13

Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

FAQ n. 14

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al **30 giugno 2021**, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

FAQ n. 15

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

FAQ n. 16

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al **30 giugno 2021** sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal **1° luglio 2021**.

FAQ n. 17

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l'Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 (*) al **30 giugno 2021** le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'Agente della riscossione (articolo 48-*bis* del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ n. 18

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l'emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

Gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale, sono aperti dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L'ingresso è consentito solo con appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio "[Trova lo sportello e prenota](#)", disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App Equiclick senza necessità di pin e password.
